



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

Comune di STORO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 13 del 9 novembre 2020

PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di salvaguardia degli equilibri 2020;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di salvaguardia degli equilibri 2020 del COMUNE DI STORO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento, 9 novembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

COMUNE DI STORO

PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: parere su “Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione 2020 – 2022”

Il revisore dei conti del Comune di STORO, nominato per il triennio 2018 – 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 ottobre 2017, 8, ha provveduto in data 9 novembre 2020 ad esprimere il previsto parere in merito alla deliberazione di :

“Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione 2020 – 2022”

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- visto l'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., ai sensi del quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- d) Vista la deliberazione consiliare n. 3 di data 10 febbraio 2020, avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, Nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”.



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

- rilevato che dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi dell'Ente non risultano debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;
- considerato che nella proposta di deliberazione in esame, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non risulta necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;
- considerato, altresì, che a seguito della verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, non è stata rilevata la necessità di adeguamenti agli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, del Fondo riserva e del Fondo riserva di cassa;
- preso atto che la proposta di assestamento generale di bilancio non prevede variazioni agli attuali stanziamenti del Bilancio 2020-2022;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio della deliberazione indicata in oggetto.

Tione di Trento, 9 novembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)